



Città di Tempio Pausania

**PIANO OPERATIVO
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI**

Marzo 2015

INDICE

1. La disposizione normativa	3
2. Le scadenze per la redazione ed il monitoraggio delle azioni previste nel Piano	5
3. Il piano operativo	6
4. Relazione tecnica	7
4.1 Le partecipazioni del Comune di Tempio Pausania.	
4.2 Analisi tecnica del piano operativo di razionalizzazione	
4.3 La società ABBANOA SPA	

1. La disposizione normativa

Il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni è stato introdotto dall'art. 1, commi 611/614, della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e disciplina l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate degli enti locali (e delle regioni, province autonome, camere di commercio, università, autorità portuali).

Le disposizioni traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborate dal Commissario straordinario per la spesa pubblica Cottarelli e pubblicato ad agosto 2014.

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del

comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 fa salve le disposizioni della Legge finanziaria 2008 (commi 27/29, art. 3, L. 244/2007), integrate da quelle contenute nella Legge di stabilità 2014 (comma 569, art. 1, L. 147/2013), in merito all'obbligo di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti soci e di dismettere quelle che non rispettano tali requisiti, per poi imporre l'avvio, a partire dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

I criteri per l'individuazione delle società da ridurre (accorpandole, liquidandole o cedendole ed eventualmente internalizzando le funzioni svolte dalle stesse) sono i seguenti:

- a) società non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci;
- b) società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 disciplina le modalità attraverso cui dare corso al processo di razionalizzazione delle partecipate; tale norma individua nel vertice monocratico di ogni amministrazione interessata (Presidente di Regione, Provincia Autonoma, Provincia, Sindaco e altri) il soggetto tenuto alla definizione ed approvazione **entro il 31 marzo 2015**, di un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; tale Piano deve illustrare le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il Piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Gli organi di vertice, entro un anno dalla definizione del Piano di razionalizzazione (**31 marzo 2016**), devono predisporre una relazione sui risultati conseguiti, sempre da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata; la pubblicazione della suddetta documentazione (sia preventiva che consuntiva) rappresenta un obbligo di pubblicità ai sensi del decreto sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013).

Il comma 613 dell'art. 1 della L. 190/2014 interviene ulteriormente sullo snellimento procedurale degli interventi di razionalizzazione delle partecipate; tale norma prevede infatti che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa (queste sì approvate dagli Organi collegiali degli enti soci) siano disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile; i suddetti atti, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono pertanto né l'abrogazione né la modifica dell'eventuale previsione normativa originaria che avesse comportato la costituzione o la partecipazione ad una società di capitali.

Il comma 614 dell'art. 1 della L. 190/2014 invita all'applicazione, nell'ambito dell'attuazione dei piani di razionalizzazione delle partecipate, delle misure in materia di riorganizzazione del personale delle società partecipate e di agevolazione fiscale delle procedure di scioglimento delle stesse società.

2. Le scadenze per la redazione ed il monitoraggio delle azioni previste nel Piano

- **31 marzo 2015:** redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente del servizio partecipazioni;
- **31 dicembre 2015:** termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- **15 marzo 2016:** redazione di una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell'ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.

3. Il piano operativo

Il presente piano operativo di razionalizzazione pone in evidenza la situazione delle partecipazioni del Comune di Tempio Pausania e prevede di mantenere unicamente, per i motivi che saranno illustrati nella relazione tecnica di seguito riportata, la partecipazione nella seguente società:

SOCIETA'	OGGETTO/SCOPO SOCIALE	FINALITA' ex articolo 3, comma 27, Legge n. 244/2007
ABBANO S.P.A.	Gestione ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c), del D.Lgs. 267/00 del servizio idrico integrato nell'ambito del territorio ottimale unico della Sardegna (Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997)	Finalità di pubblico interesse, avendo ad oggetto servizi di interesse generale della collettività e gestione di servizio pubblico locale quale il servizio idrico integrato.

Sono invece già in corso di liquidazione le partecipazioni nelle seguenti società :

1. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TEMPIO PAUSANIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
2. SUB SISTEMA TURISTICO LOCALE – STL – GALLURA COSTA SMERALDA SPA
IN LIQUIDAZIONE

4. Relazione Tecnica

4.1. Le partecipazioni del Comune di Tempio Pausania

Il Comune di Tempio Pausania partecipa al capitale delle seguenti società come meglio dettagliato nelle pagine che seguono:

1. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TEMPIO PAUSANIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

2. SUB SISTEMA TURISTICO LOCALE – STL – GALLURA COSTA SMERALDA SPA IN LIQUIDAZIONE

3. ABBANOA SPA

1. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TEMPIO PAUSANIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Denominazione	Natura giuridica	Quota di partecipazione	Informazioni societarie
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TEMPIO PAUSANIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Società a responsabilità limitata	100 %	n. 1 amministratori (liquidatore) n. 0 dipendenti

Codice fiscale/partita Iva	02026770905
Forma giuridica	SRL
Anno di costituzione	2002
Natura di holding	NO
Sede legale	TEMPIO PAUSANIA
Attività svolta	ASSICURAVA FINO AL 2007 , PRIMA DEL RIORDINO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRAMITE L'OBBLIGATORIA AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA, LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ED IL GOVERNO INTEGRATO ED IL RISPARMIO DELLE RISORSE NATURALI PER LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE – LA SOCIETA' E' IN LIQUIDAZIONE DAL 24/01/2008

STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013 (BILANCIO NON APPROVATO)
Attivo patrimoniale	3.940.342,00	3.848.206,00	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	
B) Immobilizzazioni	8.167,00	8.167,00	
C) Attivo circolante	3.932.175,00	3.840.039,00	
D) Ratei e risconti	0	0	
Passivo patrimoniale	3.940.342,00	3.848.206,00	
A) Patrimonio netto	-601.851,00	-302.522,00	
B) Fondi per rischi ed oneri	143.170,00	102.557,00	
C) Trattamento di fine rapporto	0	0	
D) Debiti	4.399.023,00	4.048.171,00	
E) Ratei e risconti	0	0	
CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013 (BILANCIO NON APPROVATO)
Valore della produzione	1	0	
Costi della produzione	1	0	
Proventi e oneri finanziari	441,00	493,00	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	
Proventi ed oneri straordinari	0	0	
Imposte sul reddito	0	0	
Utile (perdite) dell'esercizio	-229,00	-343,00	

2. SUB SISTEMA TURISTICO LOCALE – STL – GALLURA COSTA SMERALDA SPA IN LIQUIDAZIONE

Denominazione	Natura giuridica	Quota di partecipazione	Informazioni societarie
SUB SISTEMA TURISTICO LOCALE – STL – GALLURA COSTA SMERALDA SPA IN LIQUIDAZIONE	Società per azioni	3,18 % n. 23.747 azioni ordinarie	n.1 amministratori (liquidatore) n.1 dipendenti (come da bilancio finale di liquidazione al 30/06/2013)

Codice fiscale/partita Iva	02126680905
Forma giuridica	S.P.A.
Anno di costituzione	2004
Natura di holding	NO
Sede legale	ARZACHENA
Attività svolta	PROMOZIONE DI UN SUB SISTEMA TURISTICO LOCALE TERRITORIALE AI SENSI DELLA LEGGE 29/03/2001 N. 135 E DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DEL 12/12/2003 N. 46/33.
Affidamenti	NO

STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013 (BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 30/06/2013)
Attivo patrimoniale	1.144.859,00	331.706,00	4.823,80
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	3.750,00	0	0
F) Immobilizzazioni	801.058,00	0	0
G) Attivo circolante	339.257,00	331.706,00	4.823,80
H) Ratei e risconti	794,00	0	0
Passivo patrimoniale	1.144.859,00	331.706,00	4.823,80
F) Patrimonio netto	735.355,00	10.402,00	-82.302,77
G) Fondi per rischi ed oneri	38.564,00	0	0
H) Trattamento di fine rapporto	0	279,00	0
I) Debiti	370.933,00	321.025,00	87.126,57
J) Ratei e risconti	7,00	0	0
CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013 (BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 30/06/2013)
Valore della produzione	114.817,00	0	1,18
Costi della produzione	129.646,00	102.006,00	42.848,91
Proventi e oneri finanziari	-42,00	6	0,40
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari	-3.356,00	13.809,00	49.856,65
Imposte sul reddito	0	0	0
Utile (perdite) dell'esercizio	-18.227,00	-88.191,00	-92.703,98

La società ha depositato il bilancio finale di liquidazione al 30/06/2013.

3. ABBANOA S.P.A..

Denominazione	Natura giuridica	Quota di partecipazione	Informazioni societarie
ABBANOA SPA	Società per azioni	0,22 % (dato 2014) n. 330.761 azioni ordinarie	n. 1 amministratori n. 1.394 dipendenti (dato bilancio al 31/12/2013)

Codice fiscale/partita Iva	02934390929
Forma giuridica	S.P.A.
Anno di costituzione	2004
Natura di holding	NO
Sede legale	NUORO
Attività svolta	GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 5 LETT. C), DEL D.LGS. 267/00 DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO OTTIMALE UNICO DELLA SARDEGNA
Affidamenti	NO

STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale	850.595.122,00	917.478.328,00	922.733.052,00
I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
J) Immobilizzazioni	278.833.129,00	300.746.528,00	187.893.465,00
K) Attivo circolante	571.650.104,00	616.445.118,00	734.562.178,00
L) Ratei e risconti	111.889,00	286.682,00	277.408,00
Passivo patrimoniale	850.595.122,00	917.478.328,00	922.733.052,00
K) Patrimonio netto	92.645.340,00	94.275.416,00	225.242.950,00
L) Fondi per rischi ed oneri	20.660.081,00	25.703.491,00	28.380.077,00
M) Trattamento di fine rapporto	2.140.169,00	2.135.531,00	2.121.600,00
N) Debiti	734.152.331,00	794.368.871,00	666.007.294,00
O) Ratei e risconti	997.2101,00	995.019,00	981.132,00
CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013
Valore della produzione	204.973.577,00	216.264.374,00	359.057.989,00
Costi della produzione	213.819.081,00	223.740.452,00	254.405.419,00
Proventi e oneri finanziari	-4.399.206,00	-5.351.741,00	-3.514.759,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari	1	1	0
Imposte sul reddito	-663.518,00	1.240.574,00	29.170.275,00
Utile (perdite) dell'esercizio	-12.581.191,00	-11.587.246,00	71.967.535,00

4.2. Analisi tecnica del piano operativo di razionalizzazione

Con il piano operativo di razionalizzazione, nel corso dell'anno 2015, si prevede di mantenere unicamente, la partecipazioni nella seguente società **ABBANO SPA**.

Considerato che il c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 salvaguarda il principio generale per il mantenimento delle partecipazioni in società di capitali, ovvero la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica, ai sensi di quanto previsto dai c. 27 – 29 dell'art. 3 della L. 244/2007, tutte le società sopra elencate, come già evidenziato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 10/05/2011, rientrano tra quelle costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e **pertanto non risultano soggette all'obbligo di razionalizzazione di cui al presente piano**.

Già con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 10.05.2011 l'ente ha messo in evidenza le finalità ex articolo 3, comma 27, Legge n. 244/2007 nel seguente modo:

SOCIETA'	OGGETTO-SCOPO SOCIALE	FINALITA' ex articolo 3, comma 27, Legge n. 244/2007
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TEMPIO PAUSANIA S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE	Gestione del servizio idrico integrato per assicurare il governo integrato ed il risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale.	Finalità di pubblico interesse, avendo ad oggetto servizi di interesse generale della collettività e gestione di servizio pubblico locale quale il servizio idrico integrato;
STL GALLURA COSTA SMERALDA S.P.A.	Promozione di un sub sistema turistico locale territoriale ai sensi della legge 29/03/2001 n. 135 e della delibera della Giunta Regione Autonoma Della Sardegna del 12/12/2003 n. 46/33	Produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità dell'Ente ed alla produzione di servizi di interesse generale per la collettività in particolare attraverso lo sviluppo del territorio e la promozione di attività economico-commerciali nel settore del turismo.
ABBANO S.P.A.	Gestione ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. c), del D.Lgs. 267/00 del servizio idrico integrato nell'ambito del territorio ottimale unico della Sardegna (Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997)	Finalità di pubblico interesse, avendo ad oggetto servizi di interesse generale della collettività e gestione di servizio pubblico locale quale il servizio idrico integrato;

e, indipendentemente dalle finalità istituzionali dell'oggetto sociale delle aziende sopra evidenziate, l'Ente con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale si è espresso al fine dello scioglimento e della messa in liquidazione delle seguenti società:

SOCIETA'	ESTREMI DELIBERAZIONE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TEMPIO PAUSANIA S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE	Consiglio Comunale n. 74 del 21/12/2007
STL GALLURA COSTA SMERALDA S.P.A.	Consiglio Comunale n. 77 del 30/11/2010

Più in dettaglio, il Piano di razionalizzazione presente non può pertanto essere applicato a nessuna delle società sopra elencate sulla base dei criteri previsti dalla norma:

CRITERIO	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TEMPIO PAUSANIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SUB SISTEMA TURISTICO LOCALE – STL – GALLURA COSTA SMERALDA SPA IN LIQUIDAZIONE	ABBANO SPA
Eliminazione società non indispensabili	Non applicabile. società già in liquidazione - Verifica già compiuta con delibera di consiglio comunale n. 12 del 10/05/2011	Non applicabile. società già in liquidazione - Verifica già compiuta con delibera di consiglio comunale n. 12 del 10/05/2011	Non applicabile. società con finalità di pubblico interesse, avendo ad oggetto servizi di interesse generale della collettività e gestione di servizio pubblico locale quale il servizio idrico integrato con adesione obbligatoria per legge. - Verifica già compiuta con delibera di consiglio comunale n. 12 del 10/05/2011- ex articolo 3, comma 27, Legge n. 244/2007
Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.	Non applicabile. società già in liquidazione - La società ha in organico nr. 0 dipendenti ed un solo liquidatore	Non applicabile. società già in liquidazione - La società ha in organico nr. 1 dipendenti ed un solo liquidatore	Non applicabile. La società ha in organico nr. 1394 dipendenti ed un solo amministratore
Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile	Non applicabile. società già in liquidazione	Non applicabile. società già in liquidazione.	Non applicabile. Il Comune di Tempio Pausania non possiede partecipazioni in società in attività con oggetto analogo o simile.
Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali	Non applicabile società già in liquidazione -	Non applicabile società già in liquidazione -	Non applicabile. Si veda paragrafo successivo sugli obblighi imposti dalle leggi regionali sulla gestione del servizio idrico integrato alla società ABBANO SPA
Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi; degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni.	Non applicabile. società già in liquidazione -	Non applicabile. società già in liquidazione -	Non applicabile. Si veda paragrafo successivo sugli obblighi imposti dalle leggi regionali sulla gestione del servizio idrico integrato alla società ABBANO SPA e si consideri la quota di partecipazione del Comune di Tempio Pausania pari allo 0,22 % del capitale sociale.

4.3 La Società ABBANOIA SPA

Il comune è proprietario di n. 330.761 azioni (dato da visura camerale) della società ABBANOIA SPA, pari allo 0,22 % del capitale sociale (dato 2014).

La società rientra tra quegli enti costituiti per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale.

Il Comune deve mantenere per legge la partecipazione nella società in quanto il servizio idrico integrato è svolto a livello Regionale da un unico soggetto in funzione dei principi di efficienze e di economicità.

Con la **Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997¹**, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n.36 del 1/5/1994 (cd Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa) e di un'unica tariffa.

In applicazione dell'art. 9, comma 3 della Legge 5.1.1994, n°36, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", e dell'art. 5 della L.R. 17.10.1997, n° 29, venne costituito un **consorzio obbligatorio** tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna, denominato "Autorità d'Ambito", per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 della L.R. 29/1997.

Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica, una struttura organizzativa propria ed un proprio patrimonio, costituito secondo le procedure previste dall'art. 6 della l. r. 29/1997. Il suo ordinamento è disciplinato da uno statuto elaborato in applicazione dell'art. 8 della l.r. 29/1997.

Il confine territoriale dell' "Ambito Territoriale Ottimale" è pari a quello dell'intera Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 29/1997.

L'Autorità d'Ambito ha per fine quello di provvedere, nei termini di legge, ad organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

L'Autorità succitata provvede alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi medesimi.

Il definitivo avvio della riforma del Servizio Idrico Integrato (SII) è stato consacrato con la legale costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le Province rientranti nell'unico ATO regionale. La formale costituzione dell'Autorità d'Ambito, è avvenuta a seguito di un procedimento avviato dal Commissario Governativo per l'emergenza idrica che ha anticipato i primi adempimenti dell'Autorità e ne ha promosso la procedura di elezione.

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 14/18, n. 33/18 e n. 50/13 del 2004, la Regione Sardegna ha richiamato l'Autorità all'obbligo di procedere all'individuazione del gestore d'Ambito e all'affidamento del servizio, entro il 31 dicembre 2004, nel rispetto delle direttive europee relative al cofinanziamento degli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale (POT).

Per rispettare tali direttive, l'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico, (secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali), così escludendo il ricorso alle procedure mediante gara.

Il processo di aggregazione è stato concretamente realizzato attraverso la costituzione di SIDRIS, società consortile a responsabilità limitata, alla quale:

- è stato attribuito il compito di consorziare mediante fusione per incorporazione tanto UNIAQUE SARDEGNA s.p.a. –soggetto inizialmente costituito dall'Autorità per favorire

¹ Le seguenti informazioni sono estratte dal sito <https://www.abbanoa.it/storia>

l'aggregazione-, quanto le gestioni pubbliche esistenti (ESAF s.p.a., GOVOSSAI s.p.a., SIM s.p.a., S.I.I.NO.S. s.p.a.);

è stato affidato il Servizio Idrico Integrato con decorrenza dal 1° gennaio 2005 (Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito n. 25 del 29 dicembre 2004).

La fusione, compiuta a tutti gli effetti di legge nel dicembre 2005, ha dato vita a un soggetto gestore avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell'unico Ambito e perfettamente configurata *in house*, che retroagisce alla data di decorrenza dell'affidamento, 1° gennaio 2005.

All'atto di sottoscrizione della fusione, SIDRIS ha assunto la denominazione di ABBANOA s.p.a.

I suoi azionisti erano i 299 Comuni già soci delle società consorziate e transitoriamente la Regione Sardegna per il tramite di ESAF Ente in liquidazione.

Abbanoa ha prestatato il suo servizio in base ad una convenzione con una durata di 26 anni, sulla base del Piano d'Ambito approvato nel 2002.

Per la proposta
Il Segretario generale
DR. SILVANO CAVALLOTTI AISONI
.....

Tempio Pausania, lì 30.03.2015

Il Sindaco
Romeo Frediani
.....